

LA NOVA UDIENZA PREDIBATTIMENTALE NEL RITO MONOCRATICO A CITAZIONE DIRETTA*.¹

Enrico Ranieri **

SOMMARIO: 1. Riforma “Cartabia” e processo penale. 2.- L’ampliamento delle ipotesi di esercizio dell’azione penale con citazione diretta. 3.- La nuova udienza predibattimentale nel rito monocratico a citazione diretta. 4.- Il giudice dell’udienza predibattimentale e la nuova ipotesi di incompatibilità funzionale. 5. - Forma dell’udienza predibattimentale e della documentazione delle attività. 6.- La verifica della regolare costituzione delle parti. 7.- Le questioni preliminari. 8.- Il controllo sull’imputazione. 9.- Gli epiloghi dell’udienza predibattimentale: le diverse ipotesi di proscioglimento. 9.1.- Il proscioglimento *ex art.* 129 c.p.p. 9.2.- Il proscioglimento per mancanza di una “ragionevole previsione di condanna”. 10. - Il regime delle impugnazioni della sentenza di non luogo a procedere: a) l’appello e il ricorso per cassazione. 11. (Segue): b) la revoca della sentenza di non luogo a procedere. 12. - Gli epiloghi definitivi dotati di forza preclusiva: i riti alternativi. 13. L’epilogo alternativo alla sentenza di non luogo a procedere: la funzione propulsiva dell’udienza predibattimentale. 14. - Il giudizio immediato nel procedimento a citazione diretta ed il superamento di ataviche incertezze interpretative. 15. - Considerazioni conclusive.

1.- Riforma “Cartabia” e processo penale.

Il d. lgs. n. 150/22, attuativo della legge delega n. 134/21 (a tutti nota come “riforma Cartabia”, dal nome del Ministro della Giustizia), entrato in vigore il 31 dicembre 2022, è intervenuto sul sistema della giustizia penale, innovando, tra l’altro, in modo significativo, la disciplina del processo penale. Il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall’efficienza del processo e della giustizia penale in genere, in vista della attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell’Unione europea, nonché dalla esigenza del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che prevedono, entro il 2026, la riduzione del 25% del tempo di durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.

Trattasi di una riforma diretta a completare quel percorso già avviato con le disposizioni, immediatamente precettive, della legge n. 134 del 2021.

Gli interventi adottati con il d. lgs. n. 150/22 hanno interessato, trasversalmente, l’intera disciplina del procedimento penale, incidendo, in maniera più o meno significativa, su tutti gli stadi e le fasi dell’*iter* di accertamento, dalle indagini preliminari al dibattimento, dai riti alternativi ai giudizi di impugnazione, fino alla fase dell’esecuzione penale.

Una delle modifiche di particolare interesse e di grande impatto è sicuramente rappresentata dall’introduzione di una udienza predibattimentale, anche (impropriamente, ad avviso di chi scrive) definita “udienza filtro”, da celebrarsi, prima dell’udienza dibattimentale, ogni qual volta si pervenga al giudizio mediante citazione diretta da parte del magistrato del pubblico ministero.

*Testo, adattato, della relazione svolta al convegno su: “Ciclo di incontri sulla riforma Cartabia”, organizzato dalla Scuola Bruniana, Fondazione Forense di Nola, in collaborazione con la Camera Penale di Nola “G. Leone” e l’Associazione Nazionale Magistrati, Sezione del Tribunale di Nola, tenutosi in Nola, in data 20 dicembre 2022, nell’Aula Magna, ex Università Parthenope di Napoli.

**Ricercatore di Procedura Penale e professore aggregato di Diritto dell’esecuzione penale presso Università degli Studi di Salerno.

L'elevato impatto della riforma, del resto, è anche conseguenza della ulteriore scelta, dello stesso legislatore della riforma, di ampliare il novero dei reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.

2.- L'ampliamento delle ipotesi di esercizio dell'azione penale con citazione diretta.

La direttiva di cui all'art. 1, comma 9, lett. l) della legge n. 134 del 2021, prevedeva di «*estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento*».

In attuazione di tale direttiva, il legislatore delegato, per ampliare le ipotesi di citazione diretta a giudizio innanzi al tribunale in composizione monocratica, ha riformato l'articolo 552 del codice di rito penale. Ed invero - fermo restando, al primo comma, il criterio quantitativo, come regola generale, per il quale è prevista la citazione diretta a giudizio per tutti i delitti e le contravvenzioni puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni soli o congiunti alla pena pecuniaria - al comma 2 dell'art. 552 c.p.p., la citazione diretta è stata estesa ad un catalogo ampio di reati, puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla multa, purché tali reati si connotino per non rilevanti difficoltà di accertamento.

E' stata ritenuta, dal legislatore della riforma, di "non difficile accertamento" tutta una serie di reati che, di solito, si consumano in pubblico, come gli atti osceni in luogo pubblico aggravati (art. 527, comma 2 c.p.), il danneggiamento di cose mobili o immobili in occasioni di manifestazioni pubbliche (art. 635, comma 3 c.p.), l'apologia di delitto (art. 414 c.p.), l'istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.), la violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.), la bigamia (art. 611 c.p.), l'evasione aggravata da violenza o minaccia (art. 385, comma 2 c.p.), la violenza o minaccia per costringere commettere un reato (art. 611 c.p.).

Sono stati invece esclusi i reati il cui accertamento può chiedere indagini più complesse come la procurata evasione e l'agevolazione delle comunicazioni di detenuti sottoposti allo speciale regime penitenziario di cui all'articolo 41-*bis* legge ord. pen. (art. 391 bis c.p.).

Si è ritenuto, inoltre, che anche numerosi reati, rientranti nel novero di delitti contro la fede pubblica, possano essere accertati senza particolari difficoltà, come, per esempio, la falsità in monete (artt. 454, 460 e 461 c.p.), le contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468 c.p.), l'indebito utilizzo, falsificazione, detenzione o cessione di carte di credito (art. 493-*ter* c.p.), nonché una serie di ipotesi di falsità personale (artt. 495, 495-*ter*, 496, 497-*bis* e 497-*ter* c.p.). Restano esclusi, per contro, dalla citazione diretta a giudizio, i reati di falso in atti pubblici, richiedendo, il più delle volte, il loro accertamento, indagini particolarmente complesse.

Per quanto riguarda i reati contro il patrimonio, sono stati introdotti, nel novero dei reati per i quali si procede con citazione diretta, la truffa aggravata (art. 640, comma 2 c.p.), la frode in assicurazione (art. 642 c.p.) e l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

In ragione dello stesso criterio (*id est*: assenza di particolare difficoltà nell'accertamento), la citazione diretta è stata estesa anche ad alcuni reati previsti da leggi penali speciali in materia di armi, di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché al delitto di inosservanza di obblighi inerenti la sorveglianza speciale, di violazione del divieto di espatrio o di mancato rientro nel termine stabilito nel Comune di soggiorno obbligato e ad altri reati previsti dal codice antimafia.

Eguale si è previsto per alcuni reati contemplati dal testo unico sull'immigrazione (d. lgs. n. 286/98), quali, per esempio, la contraffazione ed alterazione del visto del permesso di soggiorno o di documenti necessari per il loro rilascio oppure la seconda violazione del divieto di rientrare nel territorio dello Stato dopo un respingimento a seguito di espulsione disposta dal giudice.

Nell'ambito del testo unico sugli stupefacenti (d.p.r. n. 309/90), si è prevista la citazione diretta per i reati di istigazione pubblica, proselitismo e induzione all'utilizzo di stupefacenti di cui all'articolo 82, comma 1 del citato d.p.r.

Tra i reati tributari, è stato ritenuto di non complesso accertamento solo quello dell'omessa dichiarazione, di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-*bis* del d.p.r. n. 74/2000, per il quale, quindi, si procederà con citazione diretta a giudizio.

3.- La nuova udienza predibattimentale nel rito monocratico a citazione diretta.

L'introduzione di una udienza predibattimentale, la cui celebrazione è affidata ad un giudice del tribunale, in composizione monocratica, diverso, nella persona fisica, dal giudice innanzi al quale sarà celebrato, eventualmente, il dibattimento, costituisce, senza dubbio alcuno, una delle più interessanti novità introdotte dalla riforma attuata con il decreto legislativo n. 150/22.

Di certo, l'idea di introdurre – anche per le ipotesi di citazione diretta a giudizio – un'udienza destinata a “filtrare” l'iniziativa penale del magistrato del pubblico ministero non costituisce una novità assoluta. Un'udienza molto simile già era stata proposta nel corso dei lavori parlamentari che avevano preceduto l'emanazione della legge n. 479 del 1999 (c.d. legge Carotti), senza, tuttavia, alcun esito. L'idea era stata ripresa in occasione della stesura del progetto di codice al quale lavorò la Commissione presieduta dal professor Andrea Antonio Dalia nel 2004, per essere poi riproposta nel progetto di codice elaborato dalla Commissione presieduta dal professor Giuseppe Riccio nel 2006. Da ultimo, anche il d.d.l. del 13 marzo 2020, presentato dall'allora Guardasigilli Bonafede, prevedeva l'introduzione di una udienza predibattimentale, la cui disciplina, però, si differenziava soprattutto quanto alla regola di giudizio, dal momento che, per il proscioglimento dell'imputato, si richiedeva che “*gli elementi acquisiti risultassero insufficienti, contraddittori o, comunque, non idonei a consentire l'accoglimento della prospettiva accusatoria in giudizio*”. Si trattava, in sintesi, di una regola di giudizio avente molte assonanze con quella che connotava la disciplina dell'udienza preliminare, nella sua formulazione anteriore alle modifiche apportate con il d. lgs. n. 150/22 e che, come è noto, si era contraddistinta per un totale fallimento sul versante della capacità di deflazionare il carico giudiziale in presenza di imputazioni azzardate da parte del titolare dell'azione penale.

La legge delega n. 134 del 2021 (cd. Riforma Cartabia), a seguito degli emendamenti formulati dalla Commissione, istituita nel marzo del 2021, presieduta da Lattanzi, nel dichiarato intento di rendere più efficiente e più celere la macchina della giustizia penale, pur inserendosi nel solco già tracciato dal d.d.l. del 13 marzo 2020, ha elaborato una nuova, diversa, regola di giudizio, ancorata alla “ragionevole previsione di condanna”, sulla quale ci si soffermerà più diffusamente nel prosieguo della presente relazione.

Per ora, basti solo aggiungere che, a dire il vero, l'udienza predibattimentale non costituisce, neppure, una novità tutta italiana: istituti simili si rinvengono anche nell'ordinamento giuridico spagnolo ed in quello tedesco.

La nuova udienza predibattimentale ha, in primo luogo e in ogni caso, una funzione preparatoria rispetto alla eventuale udienza dibattimentale. La stessa udienza, poi, può avere una funzione propulsiva rispetto al dibattimento o può diventare, in alternativa, occasione per una anticipata definizione dell'*iter* di accertamento del fatto-reato. Rispetto a tale ultima finalità, è anche possibile fare una distinzione tra ipotesi di definizione anticipata con effetti preclusivi deboli allo stato degli atti (*id est*: sentenza di non luogo a procedere) e ipotesi di definizione anticipata con effetti preclusivi forti, garantiti dal divieto del *bis in idem* di cui all'art. 659 c.p.p. (*id est*: ipotesi di ricorso ai riti alternativi).

Andando più nello specifico, l'iniziativa penale resta di dominio del magistrato del pubblico ministero, il quale esercita l'azione con la emissione del decreto di citazione diretta, che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 552 c.p.p., non è più un decreto di citazione per l'udienza dibattimentale ma per l'udienza di comparizione predibattimentale. Il contenuto dell'art. 552 c.p.p. è stato modificato in relazione agli avvisi in esso contenuti, essendo stato necessario adeguare, questi ultimi, alla rinnovata scansione dell'*iter* procedimentale ed ai conseguenti nuovi sbarramenti per l'accesso ai riti alternativi, la cui richiesta va formulata non più prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ma entro il termine di cui all'articolo 554-*ter*, comma 2 c.p.p., ovvero

prima della emissione della sentenza di non luogo a procedere. Scompare, finalmente, anche il riferimento alla dichiarazione di contumacia – per l'ipotesi in cui l'imputato, regolarmente citato, non si presenti senza addurre legittimo impedimento – per essere sostituito con l'avviso di possibile dichiarazione di assenza, in ossequio alle modifiche introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.

Tra gli altri avvisi, è, altresì, previsto quello, rivolto tanto all'imputato quanto alla persona offesa, della facoltà di accedere ad un programma di giustizia riparativa.

Il decreto di citazione per l'udienza predibattimentale deve essere notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, salva la possibilità di disporre, per ragioni di urgenza e con provvedimento motivato, la riduzione del termine dilatorio a giorni quarantacinque. Il rispetto del termine dilatorio è posto a pena di nullità, che, essendo espressamente prevista, è da intendersi come nullità speciale. Va da sé che l'omessa citazione determinerebbe, ai sensi dell'art. 179, comma 1 c.p.p., una nullità assoluta, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, laddove un mancato rispetto del termine dilatorio – in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex multis*, Cass., sez. III, 9 aprile 2009, n. 15235) - comporterebbe una nullità a regime intermedio, rilevabile d'ufficio *ex art.* 180 c.p.p. e deducibile *ex art.* 182 comma 2 c. p. p. dalla parte interessata all'osservanza della norma violata, con conseguente applicazione delle cause di sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p.

4.- Il giudice dell'udienza predibattimentale e la nuova ipotesi di incompatibilità funzionale.

Il magistrato del pubblico ministero, in uno al decreto di citazione, ritualmente notificato, dovrà trasmettere alla cancelleria del tribunale monocratico sia il fascicolo del dibattimento (previamente formato, ai sensi dell'art. 533 c.p.p.), che il suo fascicolo, contenente tutti gli atti delle indagini preliminari, compresi gli atti dell'attività di investigazione difensiva (art. 553, comma 1 c.p.p.).

La sola circostanza che al giudice dell'udienza predibattimentale venga trasmesso l'intero fascicolo delle indagini preliminari giustifica la ragione per la quale il giudice preposto alla celebrazione dell'udienza predibattimentale debba essere persona fisica diversa dal giudice del dibattimento.

È sin troppo evidente, infatti, che si configuri un'ipotesi di incompatibilità tra il giudice dell'udienza predibattimentale e il giudice del dibattimento, tanto è vero che sia la legge delega sia il legislatore delegato hanno specificato che l'udienza predibattimentale debba essere celebrata da un giudice diverso da quello innanzi al quale si dispone la prosecuzione del dibattimento.

Da tanto deriva che i capi degli uffici giudiziari dovranno rivedere i criteri tabellari e dovranno scegliere i criteri più adatti, secondo l'organico del proprio ufficio, potendo scegliere tra un criterio di abbinamento fisso ed eventualmente reciproco oppure un criterio di abbinamento a rotazione, salvo la possibilità e l'opportunità di privilegiare i criteri di specializzazione nell'ambito dello stesso ufficio, per non disperdere professionalità rispetto alla soluzione delle specifiche questioni.

Né può essere sottaciuto che l'applicazione di un criterio predeterminato di abbinamento tra il giudice dell'udienza predibattimentale e quello del dibattimento varrà ad impedire eventuali ragioni di incompatibilità, nel caso in cui la giurisprudenza di legittimità - atteso il silenzio del legislatore al riguardo - dovesse ritenere ammissibile la riproposizione, dinanzi al giudice del dibattimento, della richiesta di applicazione di pena concordata rigettata dal primo giudice.

A ben vedere, un problema di incompatibilità si potrebbe porre anche con riferimento alle ipotesi in cui, trattandosi di processo con più imputati, chiamati a rispondere dello stesso reato in concorso, o di processo avente ad oggetto più reati oggettivamente connessi *ex art.* 12 c.p.p., solo alcuni imputati facciano istanza di accesso alla definizione anticipata mediante rito alternativo. Ebbene, lo stesso giudice del predibattimento, dopo aver definito anticipatamente, nel merito, l'*iter* procedimentale, per gli imputati che abbiano fatto accesso ad un rito alternativo, dovrebbe, in relazione ai restanti imputati, decidere se disporre o meno la prosecuzione del dibattimento o, al contrario, dichiarare il non luogo a procedere per la ritenuta assenza di una ragionevole previsione di condanna. Al riguardo, la riforma nulla dice ma è evidente che, in casi del genere, troverà applicazione la soluzione già delineata in giurisprudenza, con riferimento alle analoghe ipotesi che si potevano venire a verificare

innanzi al giudice dell'udienza preliminare, risolte, come è noto, nel senso di escludere la incompatibilità alla sola condizione che il giudice dell'udienza preliminare adotti una serie di cautele (cfr: Cass., sez. IV, 13 marzo 2014, n. 22965, Rv.259226; Id., sez. III, 12 aprile 2016, n. 35476, Rv. 268122; Id., sez. IV, 9 luglio 2002, n. 40442. Rv. 223229).

5.- Forma dell'udienza predibattimentale e della documentazione delle attività.

L'udienza predibattimentale non è udienza pubblica e, ai sensi dell'art. 554-*bis* c.p.p., si svolge in camera di consiglio, ma, in deroga al modello di cui all'art. 127 c.p.p., è richiesta la partecipazione necessaria del magistrato del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. Il verbale di udienza è redatto in forma riassuntiva, a norma dell'art. 140, comma 2 c.p.p. La forma non pubblica è evidentemente compatibile con il tipo di attività da compiersi in detta udienza e, soprattutto, è posta a presidio della riservatezza dell'imputato, anche in vista del possibile proscioglimento dello stesso. Qualche perplessità si potrebbe nutrire in ordine alla opzione in favore della forma meramente riassuntiva per la redazione del verbale, dal momento che il tecnicismo, che potrebbe involgere talune delle questioni riservate a tale fase, in alcuni casi, potrebbe consigliare la opportunità di una verbalizzazione integrale della esposizione delle ragioni ed argomentazioni delle parti.

6.- La verifica della regolare costituzione delle parti.

In primo luogo, il giudice dell'udienza predibattimentale procede all'accertamento della regolare costituzione delle parti, verificando la validità delle notifiche, delle citazioni e degli avvisi, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

In perfetta aderenza al disposto dell'art. 143 disp att. c.p.p., con tale ultima precisazione – secondo la quale incombe sul giudice del predibattimento l'onere di rinnovare le notifiche che non siano andate a buon fine - il legislatore della riforma ha inteso, espressamente e definitivamente, superare l'incertezza interpretativa che, ad onta di un autorevole arresto delle Sezioni unite della Cassazione (Cass., Sez. un., 29 maggio 2002, n. 28807, Manca, Rv. 221999, secondo cui, in caso di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio o di intempestività della notifica, è il giudice del dibattimento a dover provvedere a rinnovare la notifica), si era venuto a registrare, nella prassi, in ordine alla possibilità, per il giudice del dibattimento, di disporre, in caso di nullità o intempestività della notifica dell'atto di *vocatio*, la restituzione degli atti al magistrato del pubblico ministero perché questi, esclusa ogni ipotesi di indebita regressione o stasi del procedimento - e, quindi, senza che potesse qualificarsi abnorme il provvedimento ordinatorio del giudice - procedesse, dal canto suo, alla rinnovazione delle notifiche.

Se le notifiche sono regolari e l'imputato non è presente, nè sussiste causa di legittimo impedimento, si applicheranno le nuove disposizioni in tema di dichiarazione di assenza (artt. 420 e ss c.p.p.), sino alla possibilità di pervenire alla emanazione di una sentenza di non luogo a procedere, *ex art. 420-quater* c.p.p., per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo.

In ossequio alla funzione preparatoria ed acceleratoria attribuita all'udienza predibattimentale, la dichiarazione di assenza, pronunciata in questa fase, resta ferma e valida per il successivo, eventuale, dibattimento, salvo la sopravvenienza di un successivo legittimo impedimento dell'imputato.

L'accertamento della regolare costituzione delle parti nell'udienza predibattimentale diviene, ora, anche il momento ultimo utile per la costituzione di parte civile, preclusa nelle fasi successive (art. 79 c.p.p.). Invero, la nuova formulazione dell'art. 79 c.p.p., contempla, altresì, la possibilità che la costituzione di parte civile possa avvenire, al più tardi, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p. (*id est*: atti introduttivi al dibattimento), ma è la stessa disposizione a limitare tale ipotesi ai soli casi in cui manchi l'udienza preliminare e a rinviare, in ogni caso, espressamente, al limite di cui agli adempimenti previsti dall'articolo 554-*bis*, comma 2 c.p.p. Ne consegue che, di certo, ogni qual volta, per i reati per i quali si procede per citazione diretta a giudizio, sia prevista la celebrazione di una udienza predibattimentale – la quale, per come si vedrà, verrà meno

solo in ipotesi di giudizio immediato – la costituzione di parte civile, a pena di decadenza, dovrà intervenire entro, e non oltre, il momento dell'accertamento della regolare costituzione delle parti in udienza di comparizione predibattimentale. Del resto, una conferma della validità di tale ultimo assunto si ricava dal chiaro disposto del comma 3 dell'art. 554-*bis* c.p.p., a tenore del quale anche tutte le questioni inerenti la costituzione di parte civile (che rientrano tra quelle di cui all'art. 491, comma 1 c.p.p.) devono essere sollevate, discusse e decise subito dopo l'accertamento della regolare costituzione della parti in udienza predibattimentale e non possono essere riproposte nella successiva, eventuale, udienza dibattimentale.

7.- Le questioni preliminari.

Tutte le questioni preliminari – che, per propria natura, sono propedeutiche ad una corretta instaurazione e celebrazione del giudizio - devono essere sollevate, discusse e decise, a pena di decadenza, subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti in udienza predibattimentale. Trattasi delle questioni che concernono (a titolo esemplificativo) le nullità di cui all'art. 181, commi 1 e 2 c.p.p., quelle relative alla costituzione della parte civile, nonché alla citazione o all'intervento del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, quelle riguardanti l'intervento degli enti o delle associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato e, ancora, le questioni relative alla omessa celebrazione – ove prevista - dell'udienza preliminare o alla violazione dei criteri di attribuzione tra cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica. Rientrano, altresì, tra le questioni preliminari, da discutere e decidere, in *limite litis*, in udienza predibattimentale, quelle di incompetenza per connessione e di incompetenza per territorio. Proprio a tale ultimo riguardo, va rimarcato che, per le questioni inerenti la ritenuta incompetenza per territorio, la riforma attuata con il d. lgs n. 150/22, agli artt. 24-*bis* e 25 c.p.p., ha configurato un meccanismo incidentale di rimessione della questione, in via preliminare, alla Suprema Corte di Cassazione, la cui decisione riveste carattere vincolante per i giudici di merito.

Restano escluse dal riferito sbarramento temporale – ma solo se la possibilità di proporle sia sorta nel corso del dibattimento – le questioni preliminari di cui al comma 2 dell'art. 491 c.p.p., ovvero quelle relative al contenuto del fascicolo del dibattimento e alla riunione o separazione dei processi.

In sintesi, l'udienza predibattimentale è destinata a definire tutti i profili prodromici al dibattimento vero e proprio e, quindi, alla celebrazione di quelle attività relative all'accertamento della regolare costituzione delle parti, compresa la costituzione della parte civile. L'introduzione di tale novità risponde, nelle intenzioni del legislatore della riforma, alla esigenza di concentrare, in una fase anticipata, tutte le attività prodromiche a quelle tipicamente istruttorie-decisorie, attribuite alla fase dibattimentale, liberando il giudice della decisione sul merito delle imputazioni da una serie di incombenze e di controlli preliminari, ora rimessi al giudice della udienza predibattimentale.

8.- Il controllo sull'imputazione.

Al Giudice dell'udienza predibattimentale i commi 5, 6 e 7 dell'art. art. 554-*bis* c.p.p. attribuiscono anche un delicato compito di controllo sulla “completezza e tenuta” dell'imputazione formulata dal magistrato del pubblico ministero.

Vengono prese in considerazione due diverse ipotesi: quella dell'imputazione nulla per indeterminatezza, e quella dell'imputazione non corrispondente al contenuto del compendio accusatorio raccolto nella fase delle indagini preliminari.

Quanto alla determinatezza dell'imputazione, va ricordato che, ai sensi dell'art. 552, comma 1, lett. c) c.p.p., nel decreto di *vocatio in iudicium*, devono essere enunciati, a pena di nullità, in forma chiara e precisa, il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. La necessità di una imputazione ben determinata, contestata in forma chiara e precisa, è strumentale ad una efficacia difesa, in linea con i principi minimi del giusto processo, costituzionalizzati nell'art. 111 Cost. e rimarcati nell'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la indeterminatezza dell'imputazione determina un'ipotesi di nullità solo quando sia concretamente idonea a vulnerare le prerogative difensive (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. V, 2 marzo 2020, n. 16993, Latini, Rv. 279090; Id., Sez. 3, 5 dicembre 2013, n. 5496, Russo, Rv. 258920) e, in ogni caso, sarebbe una nullità relativa, *ex art.* 181, comma 3 c.p.p., in quanto tale, non rilevabile d'ufficio ed eccepibile entro i limiti di cui all'art. 491, comma 1 c.p.p. (cfr., *ex multis*, Cass., sez. 3, 27 febbraio 2019, n. 19649, S., Rv. 275749; Id., Sez. 6, 24 ottobre 2013, n. 50098, C., Rv.257910).

Peraltro, sul tema, si era già registrato un autorevole arresto da parte della Sezioni unite della Cassazione (Cass. Sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307, Battistella, rv. 238239) che, in adesione a due precedenti pronunce della Corte Costituzionale, ovvero quella del 15 marzo 1994, n. 88 e quella del 14 aprile 1995, n. 131, avevano chiarito che, nell'ipotesi di imputazione formulata in modo indeterminato, fosse da privilegiare il criterio dell'*emendatio*, ovvero quello definito dall'art. 423, comma 1 c.p.p., essendo consentito al giudice dell'udienza preliminare interloquire con il magistrato del pubblico ministero al fine di adeguare l'imputazione alle risultanze degli atti di indagine, sì da rendere residuale l'ipotesi in cui, non essendo possibile la *emendatio*, il processo dovesse regredire per effetto della declaratoria di nullità dell'imputazione.

Tale ultimo principio è stato positivizzato dal legislatore della riforma che, per quanto riguarda l'udienza predibattimentale, al comma 5 dell'art. 554-*bis* c.p.p., ha ora previsto che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c) c.p.p. – vale a dire in ipotesi di imputazione non formulata in modo chiaro e preciso – il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, inviti il magistrato del pubblico ministero a riformulare l'imputazione e che, ove lo stesso non vi provveda, dichiararsi, con ordinanza, la nullità dell'imputazione, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Vi è, poi, come detto, un ulteriore potere controllo sulla imputazione che la riforma assegna al giudice dell'udienza predibattimentale: quello sulla corrispondenza della imputazione – tanto nel suo contenuto descrittivo della condotta quanto nella qualificazione giuridica del fatto - al compendio accusatorio raccolto nella fase delle indagini preliminari e contenuto nel fascicolo del pubblico ministero. Il successivo comma 6 del neo-introdotta art. 554-*bis* c.p.p., infatti, prevede che il giudice controlli che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti di indagini e che il giudice, ove ravvisi che la dovuta rispondenza non ci sia, inviti il magistrato del pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, solo ove quest'ultimo non provveda in conformità, disponga, con ordinanza, la restituzione degli atti al rappresentante della pubblica accusa.

Al fine di salvaguardare le prerogative difensive, è anche stato espressamente previsto che quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, anche se solo in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, e procede alla relativa contestazione, la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza, che – previa sospensione del processo e rinvio ad altra udienza - deve essere notificato all'imputato non presente, né collegato a distanza, entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza, onde consentire allo stesso eventuali, diverse, scelte difensive, anche in ordine alla possibilità di definire il processo con riti alternativi, magari, precedentemente, non presi in considerazione. È ormai noto, invero, che, soprattutto grazie alle indicazioni promananti dalla Corte Edu (cfr. sent. 11 novembre 2007, Drassich c. Italia), anche la giurisprudenza nazionale è dovuta convenire sul fatto che costituisce diritto dell'imputato quello di essere informato tempestivamente e dettagliatamente non solo dei fatti materiali a lui ascritti ma anche della qualificazione giuridica ad essi attribuita (Cfr., Cass. Sez. un., 18 aprile 2019, n. 24906, Sorge, Rv. N. 275436 e, prima ancora, Id., Sez. 5, 18 aprile 2018, n. 30435, Trombetta, Rv. N. 273807).

Infine, è previsto che se, a seguito della modifica dell'imputazione, il reato risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice debba essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza,

immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso di imputato assente, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza. Entro gli stessi termini deve essere eccepita anche la mancata celebrazione dell'udienza preliminare ove mai, a seguito della modifica dell'imputazione, dovesse risultare che, per il diverso reato per il quale si procede, andava celebrata detta udienza.

La ragione per la quale al giudice del predibattimento è stato attribuito un inedito potere di controllo preventivo sia sulla correttezza che sulla completezza della imputazione è, in tutta evidenza, quella di evitare che, all'esito del dibattimento, il giudice, accertata la diversità del fatto da come descritto nell'atto di *vacatio in iudicium* o da come risultante da eventuali modifiche o integrazioni dell'imputazione, effettuate nel corso del dibattimento, a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2 c.p.p., debba, ai sensi dell'art. 521, comma 2 c.p.p., disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, con grande pregiudizio per il principio di economia processuale e di efficienza del sistema di giustizia penale.

In altri termini, trattasi di soluzione che – in linea con il *liet motiv* della riforma - risponde alla esigenza di celerità e di semplificazione, essendosi previsto che il giudice, prima di procedere alla declaratoria di nullità (in caso di capo di imputazione formulata in modo indeterminato), o alla restituzione degli atti al magistrato del pubblico ministero (in caso di imputazione non corrispondente agli esiti investigativi), nel contraddittorio delle parti, tenti di sollecitare il pubblico ministero a rendere più chiara e più precisa l'indicazione del fatto e degli articoli di legge violati e che, solo ove il pubblico ministero non preceda alla specificazione della imputazione, dichiari la nullità della *vacatio in iudicium* o restituisca gli atti al titolare dell'azione penale. Residuano, nondimeno, non poche perplessità per la circostanza che un giudice, che dovrebbe essere terzo ed imparziale, diventi "esortatore" della rettifica dell'imputazione (di esclusivo dominio di una parte del processo); evidentemente, nel contemperamento tra esigenze di economia e di accelerazione dei tempi del processo e rispetto della struttura, dei ruoli e dei principi del processo di matrice accusatoria, il legislatore della riforma ha inteso attribuire rilevanza preminente alla celerità dell'accertamento.

Ovviamente, restano ferme e vigenti tutte le disposizioni in tema di modifica ed integrazione della imputazione nel corso del dibattimento, le quali dovrebbero, auspicabilmente, trovare una residua applicazione alle sole ipotesi in cui gli elementi dai quali nasce la necessità di modificare o integrare l'imputazione vengano ad esistere - o comunque ad essere conosciute - successivamente alla celebrazione dell'udienza predibattimentale.

9.- Gli epiloghi dell'udienza predibattimentale: le diverse ipotesi di proscioglimento.

I diversi, possibili, epiloghi dell'udienza predibattimentale sono disciplinati nell'art. 544-ter c.p.p. e dal comma 4 dell'art. 554-bis c.p.p.

Partendo da tale ultima disposizione, essa prevede che il giudice dell'udienza predibattimentale, quando il reato è perseguibile a querela, verifichi se il querelante, ove presente, sia disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione. Nel caso in cui vi sia remissione di querela ed accettazione del querelato (o dei rispettivi procuratori speciali), il giudice dichiarerà il non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato. Avendo la riforma significativamente ampliato i casi di perseguibilità a querela dei reati, si auspica che una tale nuova previsione normativa possa incidere, positivamente, sulla deflazione del futuro carico giudiziario.

Al netto dell'ipotesi di proscioglimento rimessa, direttamente, alla volontà delle parti (querelante-querelato), l'art. 544-ter c.p.p. contempla le restanti ipotesi dei possibili epiloghi dell'udienza predibattimentale, che è bene analizzare separatamente.

9.1.- Il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Ai sensi del primo comma dell'art. 554-ter c.p.p., il giudice dell'udienza predibattimentale deve, in primo luogo, verificare se, alla luce degli atti trasmessi dal magistrato del pubblico ministero, sussistano i presupposti per prosciogliere immediatamente l'imputato, in ossequio al disposto dell'art. 129 c.p.p. Ciò avviene quando il giudice accerta, *ictu oculi* e con assoluta evidenza: che ricorre una

causa di estinzione del reato o una causa per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita; che il fatto non è previsto dalla legge come reato o non sussiste; che l'imputato non ha commesso il fatto o che quest'ultimo non costituisce reato; infine, che l'imputato non è punibile.

Tra le cause di proscioglimento, rientrano, certamente, anche la non punibilità per particolare tenuità del fatto, *ex art. 131-bis c.p.*, nonché quella per condotte riparatorie *ex art. 162-ter c.p.*

Si applicano, per espresso rinvio, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2 c.p.p. (secondo cui, ai fini della emanazione della sentenza di non luogo a procedere, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione tra circostanze), di cui all'art. 426 c.p.p. (in tema di requisiti di contenuto della sentenza di non luogo a procedere) e di cui all'art. 427 c.p.p. (che contempla la eventuale condanna del querelante alle spese e al risarcimento dei danni).

La pronuncia di non luogo a procedere è, invece, espressamente preclusa ogni volta che dal proscioglimento possa derivare l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, ovvero nel caso in cui l'imputato, seppur non imputabile, risulti socialmente pericoloso.

9.2.- Il proscioglimento per mancanza di una “ragionevole previsione di condanna”.

Lo stesso primo comma dell'art. 554-*ter* c.p.p. prevede che il giudice dell'udienza predibattimentale debba dichiarare il non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti, nel corso delle indagini preliminari, non consentano “una ragionevole previsione di condanna”.

Viene, quindi, introdotta – come per l'archiviazione (art. 408 c.p.p.) e per il proscioglimento in udienza preliminare (art. 425, comma 3 c.p.p.) – una nuova regola di giudizio che enfatizza la funzione di filtro per le imputazioni azzardate.

Invero, alla luce della nuova *regula juris*, il giudice dell'udienza predibattimentale emetterà sentenza di non luogo a procedere - non solo quando risulti, dagli atti che gli vengono trasmessi dal magistrato del pubblico ministero, che esiste una causa di estinzione del reato o una causa per la quale l'azione penale non deve essere iniziata o proseguita o che il fatto non è previsto dalla legge come reato o che non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualunque altra causa, ma anche - quando gli elementi contenuti nel fascicolo del pubblico ministero non consentono una ragionevole previsione di condanna.

Trattasi di un giudizio prognostico - non sulla sostenibilità dell'accusa in dibattimento ma - sulla idoneità degli elementi raccolti dal magistrato del pubblico ministero, anche alla luce degli esiti di una eventuale istruttoria dibattimentale, a superare quella soglia dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” per la quale sarà possibile emettere una sentenza di condanna. In sintesi, all'*in dubio pro azione* si sostituisce, anche prima del dibattimento, l'*in dubio pro reo*.

Meritevole di notazione è che lo *standard* di adeguatezza richiesta al compendio posto a sostegno dell'azione penale sia stato significativamente elevato e che, pertanto, l'esame sull'attitudine del materiale di indagine a sostenere una pronuncia di condanna - seppur sempre in termini prognostici - debba essere particolarmente penetrante. In altri termini, la valutazione che spetterà al giudice dell'udienza predibattimentale non è più radicata sulla semplice verifica della sostenibilità dell'ipotesi accusatoria nel dibattimento, bensì sulla necessità di attivare il processo in senso stretto solo quando sembra ragionevole che, all'esito di quel processo, sulla base di quegli elementi, possa giungersi ad una sentenza di condanna. In altri termini, viene valorizzato il diritto al non processo per l'imputato, attestandosi la decisione del giudice sul brocardo *in dubio pro* proscioglimento piuttosto che *in dubio pro* processo, quale principio che, da tempo, aveva finito per connotare ed orientare le decisioni del giudice dell'udienza preliminare.

Certo è, però, che, avendo il legislatore elevato gli *standards* decisori ai quali condizionare la emissione della sentenza di non luogo a procedere, un eventuale provvedimento che dispone la prosecuzione del giudizio potrebbe essere inteso come un preludio a un'affermazione di condanna, quasi a marchiare, con una sorta di lettera scarlatta, un imputato ancora presunto innocente; nondimeno, la stretta interrelazione, evidentemente sottesa alla riforma, tra la organizzazione, ai fini dell'efficienza, della giustizia penale ed il pilastro delle garanzie deve indurre a ritenere che queste

ultime non saranno sacrificate o immolate in vista di un più celere funzionamento della macchina della giustizia.

10. Il regime delle impugnazioni della sentenza di non luogo a procedere: a) l'appello e il ricorso per cassazione.

Come la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, anche quella emessa dal giudice dell'udienza predibattimentale è suscettibile di essere impugnata con gli ordinari mezzi di impugnazione dell'appello e del ricorso per cassazione, seppur con limiti specifici.

Legittimati a proporre appello sono il procuratore della Repubblica e, nei casi di acquiescenza di quest'ultimo o di avocazione, il procuratore generale della Repubblica. Può, ancora, appellare la sentenza di non luogo a procedere l'imputato, a meno che non sia stato prosciolto con la formula "perché il fatto non sussiste" o perché "l'imputato non lo ha commesso". Infine, la sentenza di non luogo a procedere può essere impugnata dalla persona offesa, limitatamente ai casi di nullità della citazione per l'udienza predibattimentale *ex art. 552, comma 3 c.p.p.*

Il giudizio di appello si celebra in camera di consiglio con le forme dell'art. 127 c.p.p.

In caso di appello da parte dell'Ufficio del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza oppure pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

In caso di appello della persona offesa, la corte, se rileva la nullità della citazione, dovrà disporre la trasmissione degli atti al giudice per la nuova celebrazione dell'udienza predibattimentale.

Non sono impugnabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati (siano essi delitti o contravvenzioni) puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Contro la sentenza della corte di appello possono proporre ricorso per cassazione solo l'imputato ed il procuratore generale. La corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611 c.p.p. ed il ricorso è limitato ai soli motivi di cui alle lettere a) [esercizio del giudice di un potere riservato a organo legislativo o amministrativo], b) [violazione di legge penale sostanziale] e c) [violazione di legge penale processuale] del comma 1 dell'articolo 606 c.p.p.; il ricorso è escluso, quindi, per qualunque doglianza inerente la motivazione della decisione.

11. (Segue): b) la revoca della sentenza di non luogo a procedere.

Come la sentenza di non luogo a procedere emessa a seguito dell'udienza preliminare, anche quella emessa dal giudice dell'udienza predibattimentale ha una efficacia definitiva e preclusiva "allo stato degli atti". Per essa, infatti, è previsto il mezzo di impugnazione straordinario della revoca *ex art. 554-quinquies c.p.p.*

La sentenza di non luogo a procedere è revocabile quando, successivamente alla sua emanazione, il pubblico ministero disponga di nuove fonti di prova (*recte*: nuovi elementi investigati) idonei a superare quel giudizio di "non ragionevole previsione di condanna" e che, quindi, gli impongono (in virtù della obbligatorietà dell'azione penale) di chiedere la revoca della sentenza di non luogo a procedere allo stesso giudice che l'ha emessa, al fine di ottenere un provvedimento che disponga la prosecuzione del processo per il dibattimento.

I nuovi elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria – idonei ad ottenere la revoca – possono essere, senza preclusione alcuna, oltre che sopravvenuti, anche, semplicemente, emersi in epoca successiva alla emanazione della sentenza. Resta valido, tuttavia, il principio giurisprudenziale secondo il quale, in ogni caso, i nuovi elementi devono essere acquisiti "*aliunde*", nel corso di indagini estranee al procedimento già definito e non essere il risultato di ulteriori indagini svolte nell'ambito dello stesso procedimento (Cass., Sez. un., 23 febbraio 2000, n. 8, Romeo, Rv. 215412). Diversamente, infatti, sarebbe frustrata la forza preclusiva – seppur non assoluta ma al solo stato degli atti – della sentenza di non luogo a procedere.

Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.

La richiesta potrebbe, in primo luogo, essere dichiarata, *de plano*, inammissibile dal giudice e, in tal caso, al magistrato del pubblico ministero è riconosciuta la possibilità di ricorrere per cassazione, anche se solo per i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) c.p.p., con esclusione, quindi, di qualsiasi doglianza inerente una ritenuta violazione di norma di legge processuale.

Il giudice, se non ritiene inammissibile la richiesta di revoca, fissa un'udienza in camera di consiglio – da svolgersi secondo le forme dell'art. 127 c.p.p. – e convoca innanzi a sé, per quella udienza – dandone a ciascuno preventivo avviso – il pubblico ministero, l'imputato, il difensore (designandone, per l'imputato, uno d'ufficio, se non presente una nomina di un difensore di fiducia), la persona offesa e le altre parti costituite.

All'esito dell'udienza camerale il giudice, con ordinanza, potrebbe rigettare la richiesta di revoca o, in alternativa, accogliere la richiesta.

Se rigetta la richiesta, al magistrato del pubblico ministero è riconosciuto lo stesso rimedio accordatogli per le ipotesi di dichiarazione di inammissibilità.

Se, al contrario, accoglie la richiesta – ritenendo che i nuovi elementi, adottati dalla pubblica accusa, possano determinare “l'utile svolgimento del giudizio” – il giudice revoca la sentenza di non luogo a procedere e dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale dinanzi al giudice del dibattimento. In tale ultima ipotesi, ove mai l'imputato abbia interesse a definire il processo a suo carico mediante la scelta di riti alternativi premiali, potrà avanzare la relativa richiesta, a pena di decadenza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

12. Gli epiloghi definitivi dotati di forza preclusiva: i riti alternativi.

La nuova udienza predibattimentale può anche essere la sede naturale per la definizione anticipata del processo mediante il ricorso ai riti alternativi.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 554-ter c.p.p., le richieste di rito abbreviato, di applicazione di pena concordata, di sospensione del processo con messa alla prova e di oblazione, devono essere proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, eventualmente, emessa dal giudice dell'udienza predibattimentale.

Se, entro tale ultime termine, l'imputato (o il suo procuratore speciale) ed il magistrato del pubblico ministero si accordano per l'applicazione di una delle pene sostitutive di cui al novellato art. 53 della legge n. 689/81 (semilibertà sostitutiva; detenzione domiciliare sostitutiva; lavoro di pubblica utilità sostitutivo e pena pecuniaria sostitutiva) ed il giudice non può decidere immediatamente, il processo è sospeso, con rinvio ad udienza fissa, per un termine non superiore a sessanta giorni.

Il rinvio è strumentale ad assumere dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato, nonché per richiedere all'ufficio di esecuzione penale esterna il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Ancora, il rinvio potrebbe essere strumentale ad acquisire, dai soggetti indicati dall'articolo 94 del d.p.r. n. 309/90, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi.

Quando il giudice dell'udienza predibattimentale ammette il rito alternativo richiesto dall'imputato o concordato dalle parti definirà il processo penale con provvedimento suscettibile di passare in giudicato e dotato di *vis* preclusiva.

13. L'epilogo alternativo alla sentenza di non luogo a procedere: la funzione propulsiva dell'udienza predibattimentale.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 554-ter c.p.p., il giudice, se ritiene che non vi siano i presupposti per la emissione della sentenza di non luogo a procedere – e se non vi sia stata richiesta di riti alternativi

- dispone la prosecuzione del giudizio innanzi ad altro giudice per la celebrazione dell'udienza dibattimentale, cioè una udienza che inizierà con la dichiarazione di apertura del dibattimento, proseguirà con l'istruttoria e terminerà con la decisione sul merito della imputazione.

Il fascicolo delle indagini sarà, ovviamente, restituito al magistrato del pubblico ministero, dovendosi trasmettere al giudice del dibattimento solo il fascicolo per il dibattimento.

Tra la data del provvedimento che dispone la prosecuzione del processo e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine, dilatorio, non inferiore a venti giorni, in pendenza del quale - e nel rispetto delle ulteriori previsioni di cui all'art. 468 c.p.p - le parti potranno depositare le liste dei testimoni e dei consulenti tecnici.

Ovviamente, essendosi già provveduto, in udienza predibattimentale, alla verifica della regolare costituzione delle parti, l'imputato già dichiarato assente, se non si presenta in udienza dibattimentale, continuerà ad essere regolarmente considerato assente, salvo eventuali, legittimi, impedimenti adottati per quella udienza, che renderanno - ove accolti - necessarie la rinnovazione della notifica e la successiva verifica del buon fine della stessa.

14. Il giudizio immediato nel procedimento a citazione diretta ed il superamento di ataviche incertezze interpretative.

Ai sensi del nuovo articolo 558-*bis*, comma 2 c.p.p., nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato, non si procede alla celebrazione dell'udienza predibattimentale.

La *ratio* della previsione è sin troppo chiara: se, allorquando ricorrono i presupposti per il rito immediato, è da ritenersi superflua l'udienza preliminare, a maggior ragione, in presenza degli stessi presupposti, deve ritenersi superflua l'udienza predibattimentale. Diversamente opinando, a fronte di una "evidenza della prova" desunta dagli esiti dell'attività investigativa, magari cristallizzati in una misura cautelare in esecuzione, si sarebbe dovuto comunque celebrare una udienza predibattimentale, laddove, in presenza degli stessi presupposti, si ritiene superflua la celebrazione di un'udienza preliminare.

Quel che però è interessante, sul versante interpretativo-sistematico, è che - a fronte di una non definitivamente risolta incertezza interpretativa, in ordine alla applicabilità del rito immediato ai procedimenti per citazione diretta a giudizio - il legislatore ha definitivamente chiarito che la modalità di *vocatio in iudicium* - anche quando è quella della citazione diretta - non esclude, in astratto, l'applicazione della disciplina del rito immediato.

Resta solo il dato che, escludendo l'udienza predibattimentale, in presenza dei presupposti del rito immediato, si è finito per valorizzare solo la funzione di definizione anticipata dell'udienza predibattimentale e non anche la funzione preparatoria al dibattimento, con la conseguenza che, ogni qualvolta si procede con le forme del rito immediato, tutte quelle attività che, a volte, sono dispendiose e che mal si conciliano con la concentrazione del dibattimento (accertamento della regolare costituzione delle parti; soluzione delle questioni preliminari, decisione con riti alternativi; ecc...) dovranno, comunque, gravare sul giudice del dibattimento.

15. Considerazioni conclusive.

Di certo, è incontestabile che la nuova udienza predibattimentale abbia molti punti di affinità con l'udienza preliminare. Addirittura, qualcuno ha ravvisato una evidente similitudine con quelle che, nella prassi, vengono definite udienze di "smistamento".

L'esperienza ci ha insegnato che, anche laddove esisteva il filtro dell'udienza preliminare, questo ha funzionato poco e male, nel senso che l'udienza preliminare è stata dedicata quasi esclusivamente alla celebrazione di riti alternativi o alla individuazione delle date per il giudizio dibattimentale, per una serie di ragioni, non ultima la maggiore facilità con la quale il giudice dell'udienza preliminare riesce a "liberarsi" di un fascicolo con l'emissione di un decreto di rinvio a giudizio non motivato, piuttosto che definire l'intero processo con una sentenza che chiede, invece, impegno, studio e motivazione. Ci si chiede quindi se i *conditores* abbiano tenuto in debito conto l'esperienza del fallimento dell'udienza

preliminare. Certo è che è cambiata la regola di giudizio ma ancora una volta l'esperienza ci ha insegnato – proprio con riferimento all'udienza preliminare – che, cambiando la regola di giudizio, non si sono ottenuti i risultati sperati.

Il timore è che si possa verificare quello che Freud definiva la “coazione a ripetere”, ovvero la tendenza inconscia di porsi in situazioni di difficoltà che rappresentano la ripetizione di difficoltà passate.

Non resta che sperare che l'udienza predibattimentale, di nuova introduzione, nella prassi, non venga ridotta ad una mini-udienza preliminare o ad un'udienza di mero smistamento. Invero, tale ultimo, paventato, pericolo potrà essere evitato solo se, sul versante culturale, si riesca a cambiare prospettiva, raggiungendo la consapevolezza che, a seguito della entrata in vigore del d. lgs. n. 150/22, il giudice dell'udienza predibattimentale dovrà porsi, nei confronti del materiale investigativo, come il giudice dell'udienza preliminare si pone al cospetto del materiale investigativo ogni volta che venga investito di una richiesta di giudizio abbreviato.

Solo in tal modo sarà possibile attribuire un grande, innovativo, significato alla riforma, convenendo sull'idea che la rilevante novità e la grande portata di garanzia dell'udienza predibattimentale è da ricondursi alla volontà del legislatore di riconoscere all'imputato - anche in funzione dell'efficienza del processo oltre che in funzione di garanzia per lui stesso – la certezza di un penetrante vaglio degli atti investigativi da parte di un giudice del merito che, ponendosi rispetto a quegli atti con la stessa prospettiva del giudice del dibattimento, possa valutare la ricorrenza della ragionevole previsione di colpevolezza, che diventa l'anticipazione di quel giudizio di sussistenza della responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio” richiesto dall'art. 533, comma 1 c.p.p. per addivenire alla sentenza di condanna.

Ovviamente, forte è il timore che non sarà questa la strada interpretativa che prevarrà nella prassi, apparendo molto più probabile che si verifichi proprio quella “coazione a ripetere”, come è successo per l'udienza preliminare, ignorando che, con questa riforma, tutti i protagonisti del processo sono stati chiamati ad una grande responsabilità, se non altro, per il buon funzionamento del sistema della giustizia penale nel suo complesso.